

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGNI ILARIA

Seduta del 03/02/2026

FATTO

Con ricorso in data 24.7.25, il ricorrente ha dedotto: i) che il 04.07.2025 ha versato un assegno circolare tramite l'ATM della banca convenuta, dimenticando di firmare la girata; ii) che l'ATM non ha rilevato la mancanza della firma e ha proceduto con la negoziazione; iii) che, a causa della girata mancante, l'assegno non è stato pagato e ne è derivata la necessità di attendere la copia conforme dell'assegno; iv) che l'intermediario è responsabile del mancato pagamento dell'assegno in quanto l'adozione della procedura automatica di CIT non può assolvere dall'obbligo di verifica della presenza della girata; v) che la condotta della resistente sta causando un notevole ritardo nell'incasso dell'assegno, oltre al dispendio di energie e al danno causato dall'indisponibilità della cifra.

Ha chiesto il 10% del valore dell'assegno e perciò 3.500 euro, "a titolo di risarcimento per la mancata disponibilità nei tempi preventivati e per le risorse che mi sta richiedendo la richiesta di emissione di un nuovo assegno".

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato durante la pendenza del termine di evasione del reclamo (60 giorni, non rientrando gli assegni tra i servizi di pagamento contemplati dalla normativa PSD2). Nel merito, ha dedotto che è onere del beneficiario apporre la relativa firma di girata prima della negoziazione; che la transazione effettuata tramite uno sportello

Bancomat Evoluto avviene con un processo assistito tramite schermate che forniscono, passo dopo passo, le indicazioni e le verifiche che il prenditore del titolo deve effettuare per procedere alla conclusione dell'operazione, ivi compresa la corretta apposizione della firma per girata; che l'importo facciale dell'assegno è stato rimborsato dalla Banca emittente in data 31.07.2025.

In sede di repliche il ricorrente ha osservato che la procedura adottata dall'intermediario fornisce un livello di sicurezza inferiore a quello garantito da un addetto allo sportello; e che il fatto che la schermata di warning venga mostrata sempre, a prescindere dalla presenza o meno di irregolarità, induce ad ignorare sistematicamente un possibile errore reale.

L'intermediario, nelle controrepliche, ha ribadito che il danno da ritardo è stato causato dalla negligenza del cliente; che il danno è stato mitigato dalla tempestiva restituzione dell'importo e che comunque non sussistono elementi probatori idonei alla quantificazione del danno, tanto meno nella misura richiesta.

DIRITTO

Il ricorrente ascrive a responsabilità dell'intermediario il fatto che non sia stata rilevata la mancata apposizione della firma di girata sull'assegno al momento della negoziazione avvenuta tramite sportello ATM e chiede il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità della somma nei tempi che aveva preventivato.

L'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso rilevando che è stato proposto in pendenza del termine di 60 giorni previsto dalle Disposizioni ABF per il riscontro al reclamo ("Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario... Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione da parte dell'intermediario può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di altro professionista").

L'eccezione di inammissibilità dev'essere accolta.

Il reclamo, infatti, è stato presentato in data 08.07.2025 e il ricorso il 24.07.25, quando ancora il reclamo non era stato riscontrato: il che è avvenuto il 5.9.25. Nel caso di violazione del termine di 60 giorni, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 15400/2021, ha affermato il seguente principio di diritto: "la presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta l'inammissibilità del ricorso stesso che tuttavia può essere riproposto previo nuovo reclamo".

Peraltro, poiché è onere del beneficiario apporre la firma di girata prima della negoziazione e, comunque, l'importo dell'assegno è stato rimborsato dalla Banca emittente in data 31.07.2025 (circostanza, questa, non contestata dal ricorrente), il ricorso, in ogni caso, non meriterebbe accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE